

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI e ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1988

Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali

ONOREVOLI SENATORI. - Il 9 marzo del 1988 il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno presentato dal primo firmatario di questo disegno di legge, in cui si «impegna il Governo a procedere al riordino del regime fiscale dei redditi di capitale in base al principio di incentivare fiscalmente l'allungamento delle scadenze delle attività finanziarie».

Il presente disegno di legge si muove nella direzione indicata dal citato ordine del giorno.

È noto che la maggiore instabilità dei movimenti di capitali a breve termine costituisce un grave problema per la gestione della politica monetaria che, a fronte della erraticità di tali movimenti, può essere indotta a mantenere una artificiosa elevatezza dei tassi d'interesse. Contribuire dunque, con il sistema

fiscale, alla formazione di attività finanziarie dislocate sulle scadenze più lunghe concorre alla stabilità complessiva dei mercati finanziari e, a parità di condizioni estere, può ridurre il livello dei tassi di interesse riducendo una delle componenti di rischio operanti sui mercati finanziari.

In presenza poi di uno *stock* di debito pubblico pari al prodotto interno lordo, la proposta contenuta nel presente disegno di legge può consentire la riduzione del costo medio del debito pubblico, riducendo la spesa per interessi passivi e, per questa via, la formazione dei fabbisogni pubblici annui. Ciò potrà contribuire a ridurre la crescita dello *stock* di debito pubblico e, dunque, la instabilità complessiva del sistema economico e finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ritenute sugli interessi
e sui redditi di capitale)*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

«Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti, compresa la differenza fra la somma percepita e il prezzo di emissione, corrisposti ai possessori. Si considerano simili alle obbligazioni i titoli così definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sugli interessi ed altri proventi dei titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero e quelli equiparati, deve essere operata una ritenuta del 12,50 per cento. Per i titoli senza cedola la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del 25 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti e sui certificati di deposito. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito.

La misura della ritenuta di cui al primo comma è elevata al 30 per cento per i contratti di durata inferiore a dodici mesi ed al 25 per cento per i contratti di durata compresa tra dodici e ventiquattro mesi.

La misura della ritenuta di cui al secondo comma è elevata al 13,5 per cento per i titoli di durata inferiore a dodici mesi e ridotta all'11,5

per cento per i titoli di durata superiore a ventiquattro mesi.

La misura della ritenuta di cui al terzo comma è elevata al 30 per cento per i conti correnti bancari e postali e ridotta al 20 per cento per i contratti di durata superiore a ventiquattro mesi.

Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del 30 per cento».